

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P783/4108 sott. 32

Roma, 04 febbraio 2008

OGGETTO: Applicazione del D.M. 1° febbraio 1986 agli autosilo. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio nel ribadire i disposti del D.M. 1° febbraio 1986 applicabili agli autosilo, chiarisce altresì che non sono estensibili a questa tipologia di autorimessa i disposti di cui ai punti 3.6.1, 3.10.6 e 3.10.4.

Parere della Direzione Regionale

Come è noto il D.M. 1/02/1986 definisce l'autosilo come "volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici".

Con riferimento a tale decreto ed alla differenziazione operata rispetto alle autorimesse, si chiede se le parti applicabili agli autosilo siano soltanto quelle esplicitamente riferite a questi ultimi, come da documento allegato.

In tale ipotesi si rileva quanto segue:

- la tabella relativa alla compartimentazione (p.to 3.6.1) non fa riferimento agli autosilo. Ciononostante sembra corretto anche in questo caso farvi riferimento;
- non sembra necessaria la realizzazione di una seconda uscita (p.to 3.10.6), fermo restando la percorrenza per il raggiungimento della scala a prova di fumo;
- il punto relativo alla larghezza delle vie di uscita non fa riferimento agli autosilo (p.to 3.10.4). Si ritiene pertanto che la larghezza della scala ad uso del manutentore debba essere pari a 0,90 m, in analogia a quanto prescritto al punto 3.10.8. per i passaggi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI
(estratto degli articoli applicabili agli autosilo)

0. Definizioni.

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Autosilo: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

3. Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli.

3.2. Altezza dei piani.

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m.

3.3. Superficie specifica di parcheggio.

10 m², per autorimesse sorvegliate e autosilo.

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosilo non inferiore a REI 180.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.

3.5. Comunicazioni.

3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.

3.7.0 Ingressi.

3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.

3.9. Ventilazione.

3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m² ogni 200 m³ (così rettificato in Gazz. Uff., 15/03/86 n. 62. N.d.R.) di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

5. Impianti elettrici.

5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
- 2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.

6.1 Impianti idrici antincendio.

6.1.0. Caratteristiche.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

10. Norme di esercizio.

10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.